

**CONSORZIO GENERALE DI BONIFICA DEL
BACINO INFERIORE DEL VOLTURNO**

CASERTA



REGOLAMENTO ELETTORALE

**ADOTTATO DAL COMMISSARIO STRAORDINARIO REGIONALE CON
DELIBERAZIONE N. 3029/ADN DEL 8.07.2009**

**MODIFICATO DAL COMMISSARIO STRAORDINARIO REGIONALE
CON DELIBERAZIONE N. 92/ADN DEL 11.02.2010
CON DELIBERAZIONE N. 335/ADN DEL 15.12.2010
CON DELIBERAZIONE N. 392/ADN DEL 21.03.2011
CON DELIBERAZIONE N. 444/ADN DEL 09.05.2011**

Art. 1

(Diritto di voto)

1 - I proprietari degli immobili e gli affittuari, iscritti nel catasto consortile e in regola con il pagamento del contributo consortile, eleggono nel loro seno i **quattordici** componenti il Consiglio con voto libero e segreto.

2 - I proprietari e gli affittuari di cui al precedente comma hanno diritto ad un voto che esercitano una sola volta nell'ambito di una sola fascia di rappresentanza, individuata a termine delle disposizioni contenute nell'art. 22 della legge regionale 25 febbraio 2003, n. 4.

3 - I rappresentanti delle persone giuridiche o dei soggetti collettivi in genere, indicati agli artt. 3 e 4, potranno esercitare il diritto di voto sia per gli immobili di proprietà delle persone giuridiche o del soggetto collettivo che rappresentano, sia per gli eventuali immobili di cui siano personalmente proprietari in tutto o in parte.

Art.2

(Sezioni elettorali)

1- Le operazioni di voto per l'elezione dei membri del Consiglio dei delegati avranno luogo nelle Sezioni elettorali che verranno all'uopo individuate dal Consiglio dei delegati su proposta della Deputazione Amministrativa.

Art. 3

(Approvazione, deposito e pubblicazione elenco aventi diritto al voto)

1- La deliberazione del Consiglio dei Delegati di approvazione dell'Elenco provvisorio e della composizione delle fasce degli aventi diritto al voto dovrà essere pubblicata oltreché nell'Albo del Consorzio, anche nell'Albo Pretorio dei Comuni ricadenti nel comprensorio, per un periodo di cinque giorni consecutivi.

2 - Durante lo stesso periodo l'elenco generale dovrà essere depositato, a disposizione degli interessati, presso gli uffici del Consorzio e, per estratto, presso quelli dei Comuni anzidetti.

3- Dell'avvenuto deposito dell'elenco provvisorio dovrà essere data contemporanea notizia mediante affissione nei Comuni e nelle Frazioni di apposito manifesto, nel quale dovranno essere altresì indicati il termine e le modalità per la presentazione delle eventuali richieste di rettifica da parte di chiunque vi abbia interesse.

4 - Nel manifesto dovrà essere riportato il testo dell'art.9 dello Statuto.

Art. 4

(Richieste di rettifica e successiva variazione all'elenco)

1 - I reclami contro le risultanze dell'Elenco debbono essere diretti al Consiglio dei Delegati e fatti pervenire, mediante consegna a mani, presso la sede del Consorzio entro il termine perentorio delle ore dodici dell'ottavo giorno dall'ultimo di affissione presso l'Albo del Consorzio.

2 - Il Consiglio dei Delegati, entro cinque giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma, si pronuncia con provvedimento motivato sui reclami ed introduce le conseguenti variazioni nell'elenco.

3- Tali decisioni vengono comunicate ai ricorrenti tramite consegna a mani o mediante corriere espresso.

4- Decise le richieste ed acquisite le designazioni dei rappresentanti di cui al quinto e sesto comma dell'art.9 dello Statuto, il Consiglio introduce nell'elenco degli aventi diritto al voto le generalità dei votanti - ivi comprese quelle dei predetti rappresentanti - e provvede, sulla base dell'elenco generale, a far compilare, in ordine alfabetico, gli elenchi per ciascuna delle fasce di aventi diritto al voto di cui all'art.8 e per ciascun seggio elettorale, contenenti due colonne rispettivamente per le firme di identificazione degli elettori e per le firme di riscontro per l'accertamento dei votanti.

Art. 5

(Convocazione Assemblea)

1 - La convocazione dell'Assemblea viene fatta dal Presidente del Consorzio, previa deliberazione del Consiglio dei delegati, mediante manifesto da pubblicarsi nell'Albo consorziale almeno **quaranta** giorni prima della data fissata per l'Assemblea stessa. Tale manifesto sarà altresì divulgato mediante affissione murale nei Comuni e nelle Frazioni del comprensorio da effettuarsi almeno sette giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

2 - In esso saranno indicati l'oggetto, il giorno e l'ora di inizio e termine delle votazioni, nonché la sede dei seggi e le liste dei candidati, distinte per fasce; sarà altresì riportato il testo dell'art. 9 dello Statuto.

3 - Della data di convocazione dell'Assemblea verrà data anche comunicazione mediante avviso da pubblicarsi per due volte su due giornali quotidiani scelti tra quelli di maggiore diffusione locale.

4 - L'Assemblea ha luogo normalmente ogni 5 anni, e possibilmente entro il 30 del mese di novembre, sempre che siano trascorsi 30 giorni dall'ultima comunicazione delle decisioni del Consiglio dei Delegati riguardo alla formazione dell'elenco degli aventi diritto al voto.

Art. 6

(Assegnazione dei seggi)

1 - Per ogni fascia di rappresentanza i seggi sono assegnati, con il procedimento previsto dai successivi commi.

2 - L'assegnazione dei seggi avviene secondo il criterio proporzionale, escludendo la parte decimale del quoziente elettorale e attribuendo i seggi risultanti dai resti alle liste che abbiano ottenuto i maggiori resti, o, in caso di parità, alla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

3 - In caso di parità di voti di lista, i seggi risultanti dai resti andranno assegnati ai candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze e, in caso di parità di queste ultime, ai candidati più anziani di età.

4 - Il quoziente elettorale è dato dalla divisione del numero dei voti validi, per il numero dei seggi.

5 - I resti sono dati dal numero dei voti che residuano dalla divisione tra il numero totale di voti validi di ciascuna lista ed il quoziente elettorale decurtato della parte frazionaria.

Art. 7

(Cumulo dei contributi)

1 - I soggetti indicati al precedente art. 1 vengono iscritti nell'elenco degli aventi diritto al voto una sola volta, cumulando in capo a ciascuno i contributi pagati anche in riferimento a più immobili di proprietà, anche siti in comuni diversi del comprensorio.

2 - In caso di comunione, il cumulo viene effettuato in capo al primo intestatario con riferimento solo a quelli di proprietà in comunione. Analogamente si procede, qualora ne ricorrano i presupposti, nei riguardi di altro intestatario della comunione al quale sia stata conferita delega congiunta.

3 - Per le persone giuridiche e per i soggetti collettivi in genere l'iscrizione viene fatta cumulando i contributi relativi a tutti gli immobili di proprietà della persona giuridica o del soggetto collettivo, con esclusione di quelli appartenenti, a titolo personale o quale intestatario di comunione, al rappresentante della persona giuridica o del soggetto collettivo.

Art. 8

(Deleghe)

1 - Il voto può essere esercitato per delega secondo le disposizioni di cui all'art., 9, co.2° dello Statuto e nei casi di comunione e di persone giuridiche. Per gli organismi associativi non riconosciuti il voto può essere validamente espresso dai soggetti di cui agli artt. 36 e ss. del Codice Civile.

2 - Nella fattispecie di cui all'art. 9 co. 2 dello Statuto, gli uffici consortili provvederanno a rilasciare il modello di delega, opportunamente compilato a nome del delegante e numerato progressivamente, direttamente all'avente diritto al voto che ne faccia richiesta. Nell'ipotesi in cui il consorzio abbia interesse ad esprimere il proprio voto personalmente, pur avendo ritirato il modello di delega, avrà l'onere di riconsegnare al Presidente del seggio elettorale il modello di delega in originale, contestualmente alle operazioni di riconoscimento.

3 - In caso di comunione, il diritto di voto viene esercitato dal primo intestatario ovvero da altro intestatario al quale sia stata conferita delega congiunta con atto scritto dai titolari della maggioranza delle quote, computandosi anche la quota del delegato, con firme autenticate nelle forme di legge o dal funzionario del Consorzio all'uopo designato dal Presidente del Consorzio.

4 - Per le persone giuridiche e per i soggetti collettivi in genere, il diritto di voto viene esercitato dai rispettivi rappresentanti, nei casi e nei modi previsti dalla legge o dall'atto costitutivo o dallo statuto.

5 - Per i minori e gli interdetti, per i falliti, per i sottoposti ad amministrazione giudiziaria il diritto di voto è esercitato, rispettivamente, dai tutori, dai curatori e dagli amministratori.

6 - I soggetti di cui ai commi 3, 4 e 5 devono depositare le deleghe o gli atti abilitanti all'espressione del voto, presso la segreteria del Consorzio, nel termine indicato all'art. 9, 6° comma dello Statuto.

Art. 9

(Candidati e sottoscrittori di lista)

1 - Sono eleggibili a consigliere gli iscritti nell'elenco degli aventi diritto al voto che alla data di presentazione delle liste siano in regola con i pagamenti.

2 - Gli iscritti nell'elenco definitivo degli aventi diritto al voto possono presentare liste di candidati scelti fra gli iscritti nell'elenco stesso, nell'ambito della rispettiva fascia di rappresentanza.

3 - Le liste devono contenere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri assegnati alle fasce.

4 - Le liste devono essere presentate per fasce di rappresentanza e, complete con i nomi e le firme di accettazione di tutti i candidati autenticate nelle forme di legge o da funzionari del Consorzio, all'uopo designati dal Presidente.

5 - I candidati devono essere elencati nelle liste con numeri progressivi, indicando cognome, nome, data e luogo di nascita.

6 - I candidati ed i sottoscrittori non possono figurare in più di una lista. Qualora più liste contengano uguali firme di candidati o di sottoscrittori, avrà efficacia la firma apposta sulla lista pervenuta anteriormente, considerandosi come non apposta la firma nelle liste successive.

7 - Le liste, una volta firmate per accettazione da tutti i candidati, devono essere sottoscritte, per la successiva presentazione, da un numero di consorziati non inferiore al 2% degli aventi diritto al voto iscritti nell'elenco.

Art. 10

(Presentazione ed accettazione delle liste)

1 - Le liste devono essere consegnate, presso la sede consortile in duplice esemplare, entro e non oltre le ore dodici del **trentesimo** giorno antecedente la data fissata per le elezioni ad un funzionario del Consorzio, all'uopo designato dal Presidente, che ne accuserà ricevuta, restituendo un esemplare da lui firmato con l'indicazione del giorno e dell'ora di ricezione.

2 - La Deputazione Amministrativa, entro il quinto giorno successivo a quello stabilito per la presentazione delle liste, verifica la regolarità delle liste presentate ed in particolare:

a) accerta se le liste siano sottoscritte dal numero prescritto di presentatori, eliminando quelle che non lo sono;

b) elimina dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione di accettazione di cui al precedente nono comma e che non abbiano sottoscritto la lista stessa ovvero che comunque non siano elettori della rispettiva fascia;

c) cancella i nomi dei candidati e dei presentatori già compresi in altre liste presentate in precedenza;

3 - Le determinazioni debitamente motivate in ordine all'accettazione o meno delle liste saranno comunicate dal Presidente del Consorzio al primo tra i sottoscrittori di ogni lista, entro quarantotto ore dal termine fissato al 2° comma, fatto salvo quanto previsto al quarto, quinto e sesto comma.

4 - Avverso le determinazioni del Presidente potranno essere presentati reclami entro ventiquattro ore dalla loro comunicazione.

5 - Il Presidente decide definitivamente entro ventiquattro ore dal ricevimento dei reclami.

6 - Qualora vengano presentate liste con un numero di candidati superiore a quello previsto al comma 3 dell'art. 9, le liste stesse saranno escluse.

7 - Ultimate le operazioni riguardanti la presentazione e la accettazione delle liste, il Presidente del Consorzio assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, secondo l'ordine di presentazione, rispettando altresì l'ordine con cui i candidati figurano nelle singole liste.

8 - Il Presidente del Consorzio provvede alla pubblicazione delle liste dei candidati, mediante affissione di apposito manifesto in tutti i Comuni del comprensorio, nonché all'albo del Consorzio e agli albi pretori dei Comuni ricadenti nel comprensorio, almeno dieci giorni antecedenti la data delle elezioni.

Art. 11

(Composizione e nomina del seggio elettorale - Validità delle operazioni)

1 - Il seggio elettorale è composto da un presidente, da un segretario e da due scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente.

2 - I componenti del seggio sono nominati dalla Deputazione del Consorzio e sono considerati, per ogni effetto, incaricati di pubblico servizio durante l'esercizio delle loro funzioni.

3 - I sottoscrittori ed i candidati delle liste da votare sono esclusi dalle funzioni di componenti il seggio elettorale.

4 - Per la validità delle operazioni elettorali del seggio devono trovarsi sempre presenti almeno due membri del seggio stesso, fra i quali il presidente o il vicepresidente.

Art. 12

(Riunione informativa)

1 - Il Presidente del Consorzio, nella settimana antecedente il giorno stabilito per la votazione, organizza un incontro, rivolto a tutti i componenti dei seggi elettorali, durante il quale verranno fornite istruzioni finalizzate ad agevolare i compiti cui sono chiamati i seggi elettorali.

Art. 13

(Compenso spettante ai componenti di seggio)

1 - Ai componenti del seggio, spetta un compenso che sarà stabilito dalla Deputazione del Consorzio.

Art. 14

(Sostituzione dei componenti di seggio)

1 - Qualora un componente di seggio nominato non sia in grado, per giustificati motivi, di assumere la carica, deve avvertire immediatamente il Presidente del Consorzio.

2 - Nel caso che all'apertura del seggio fosse assente il presidente nominato, ne assumerà le funzioni lo scrutatore più anziano di età, il quale avvertirà subito il Presidente del Consorzio per la sostituzione. Nei casi di assenza o di impedimento, sopraggiunti dopo l'insediamento del seggio, il presidente è sostituito dal vicepresidente.

3 - Nel caso di temporanea assenza del segretario o di impedimento sopraggiuntogli, il presidente del seggio sceglie tra gli scrutatori il sostituto.

4 - Quando uno o entrambi gli scrutatori non siano presenti alla costituzione del seggio, il presidente li sostituirà scegliendoli fra gli elettori presenti in sala che abbiano diritto a votare nel seggio - ad esclusione degli eventuali sottoscrittori e candidati delle liste da votare - e di tale sostituzione farà cenno nel verbale.

5 - In caso di assenza di uno o entrambi gli scrutatori e nell'impossibilità da parte del presidente di procedere alla loro sostituzione, il seggio dovrà senz'altro essere costituito e iniziare le sue operazioni, quando sia presente almeno un componente del seggio, oltre al presidente. Questi dovrà procedere, appena possibile, all'integrazione del seggio, ammettendo gli scrutatori designati, qualora si presentino prima di essere stati sostituiti, o sostituendoli con le modalità previste al precedente comma.

Art. 15

(Compiti dei componenti di seggio)

1 - Il presidente del seggio compie tutte le operazioni elettorali, coadiuvato dal vicepresidente.

2 - Il presidente decide, udito in ogni caso il parere degli scrutatori, sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che

siano sollevati intorno alle operazioni del seggio e sui reclami, anche orali, e le proteste che gli vengano presentati, nonché sulle contestazioni e sulla nullità dei voti.

3 - Il segretario assiste il presidente in tutte le operazioni del seggio. In particolare egli provvede alla compilazione del verbale, alla registrazione, insieme con gli scrutatori, dei voti durante lo spoglio delle schede votate, alla raccolta degli atti da allegare al verbale.

4 - Il vicepresidente coadiuva il presidente del seggio e ne fa le veci in caso di sua assenza o impedimento.

5 - Gli scrutatori compiono gli atti di seguito illustrati, concernenti le operazioni di autenticazione (visto) delle schede, d'identificazione degli elettori, di scrutinio.

Art. 16

(Consegna del materiale di seggio)

1- Il presidente del seggio, riceve in consegna dal Presidente del Consorzio di bonifica, nel giorno precedente le elezioni, quanto segue:

- a) due elenchi definitivi degli aventi diritto al voto nel seggio di cui uno a disposizione degli elettori per la consultazione;
 - b) una copia del manifesto di convocazione delle elezioni;
 - c) tre copie, di cui due da affiggere nella sala delle votazioni, di ciascuna lista dei candidati corredata dall'elenco dei sottoscrittori di lista;
 - d) una copia del regolamento elettorale;
 - e) il plico sigillato contenente le schede di votazione con la indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede stesse distinte per fascia di rappresentanza;
 - f) due copie dei prospetti per le operazioni di scrutinio;
 - g) due copie dello schema del verbale;
 - h) buste, carta, cancelleria, matite copiative in numero sufficiente.
- 2- Del predetto materiale il presidente del seggio rilascerà ricevuta.

Art. 17

(Costituzione del seggio e operazioni preliminari alla votazione)

1 - Alle ore 16.00 del giorno che precede quello stabilito per la votazione il presidente costituisce il seggio chiamando a farne parte il segretario e gli scrutatori previo accertamento della loro identità personale.

2 - Il presidente sceglie lo scrutatore al quale affida le funzioni di vicepresidente.

3 - Il presidente, coadiuvato dagli altri componenti del seggio, procede alle seguenti operazioni preliminari:

- a) affissione nella sala di votazione del manifesto di convocazione dell'assemblea e di due copie per ciascuna lista di candidati;
- b) accertamento che le cabine ed i tavoli occorrenti per la votazione siano installati in modo da garantire la segretezza del voto. Degli interventi adottati per eliminare eventuali deficienze dovrà essere presa nota nel verbale;
- c) accertamento che le urne siano vuote e quindi loro sugellazione con strisce di carta sulle quali i componenti del seggio apporranno la loro firma;
- d) apertura del plico contenente le schede di votazione e controllo delle stesse; le schede saranno disposte sul tavolo ripartendole per fascia di rappresentanza;
- e) predisposizione ed affissione all'esterno della sala delle elezioni, in maniera ben visibile, di un cartello con la seguente dicitura: *"Sono ammessi nella sala delle elezioni soltanto coloro che sono iscritti nell'elenco elettorale del seggio e gli elettori possono sostare negli spazi destinati alla votazione solo per il tempo strettamente necessario"*.

Art. 18

(Schede di votazione)

1 - Le schede di votazione sono di tipo unico ma di diverso colore, a seconda della fascia di rappresentanza, e devono riprodurre in apposito riquadro, posto in testa a ciascuna lista, in carattere grande, un numero progressivo arabo, nell'ordine di presentazione.

2 - Nello spazio situato sotto il riquadro numerato saranno tracciate, prima delle generalità dei candidati di ciascuna lista, apposite caselle in modo che l'elettore eserciti la facoltà di esprimere la propria preferenza in ordine ai candidati della lista votata.

3 - Nell'ipotesi di cui all'art.8, comma IV, del vigente statuto Consortile sulla scheda di votazione saranno tracciate tante righe in bianco quanti saranno i candidati da eleggere nella fascia;

Art. 19

(Autenticazione delle schede di votazione)

1 - Compiute le operazioni di cui al precedente articolo 17, si procede all'autenticazione di tutte le schede di votazione.

2 - L'autenticazione delle schede deve essere compiuta prima dell'inizio delle operazioni di votazione apponendo sulla facciata delle schede stesse il visto del Presidente di seggio e di uno scrutatore.

3 - Durante tale operazione nessuno dei componenti del seggio può allontanarsi dalla sala.

4 - Qualora il Presidente del seggio accertasse la mancanza del visto su qualche scheda, questa dovrà essere annullata e comunque non potrà essere utilizzata per la votazione. Di ciò si farà cenno nel verbale.

Art. 20

(Durata della votazione)

1 - Tra l'inizio e il termine della votazione devono trascorrere dodici ore. Tuttavia se al momento stabilito per la chiusura delle votazioni sono ancora presenti nella sala delle votazioni elettori che non hanno votato, il presidente li ammette a votare; quindi, dichiara chiusa la votazione.

Art. 21

(Norme di votazione ed elettori)

1 - Sono ammessi nella sala delle elezioni soltanto coloro che sono iscritti nell'elenco elettorale del seggio e gli elettori possono sostare negli spazi destinati alla votazione solo per il tempo strettamente necessario.

2 - Il Presidente del seggio alle ore 08.00 dichiara aperta la votazione e gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione.

3 - Hanno diritto a votare nell'ambito della fascia di appartenenza:

- coloro che sono iscritti nell'elenco elettorale del seggio;
- il presidente, gli scrutatori ed il segretario del seggio, se elettori, anche se risultano iscritti in altro seggio dello stesso Consorzio.

4 - Gli elettori di cui al numero due del comma precedente sono iscritti, a cura del presidente del seggio, in calce all'elenco elettorale di seggio e di essi è presa nota nel verbale. Per i componenti del seggio non occorre alcuna specifica annotazione relativa alla identificazione, poiché trattasi di elettori già identificati.

5 - I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità possono esprimere il voto con l'assistenza di un componente della propria famiglia o di un altro elettore che sia stato scelto come accompagnatore. Il presidente prima di consegnare la scheda, si accerterà, con apposita interpellazione, se l'elettore abbia liberamente scelto il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome. La funzione di accompagnatore può essere esercitata una sola volta nello stesso seggio, salvo che si tratti di elettori inabilitati appartenenti allo stesso nucleo familiare. Il presidente del seggio o chi per esso deve dare menzione, a fianco del nominativo dell'iscritto nell'elenco di seggio della avvenuta votazione con l'assistenza di un accompagnatore (ha votato con l'assistenza del sig.).

Art. 22

(Identificazione dell'elettore)

1 - L'elettore che si presenta a votare deve essere innanzitutto identificato.

2 - L'identificazione può avvenire:

A) mediante presentazione della carta d'identità o di altro documento di identificazione rilasciato da una Pubblica Amministrazione, purché munito di una fotografia. In tal caso, nell'apposita colonna di identificazione, dell'elenco elettorale di seggio andranno indicati gli estremi del documento.

Ai fini della identificazione sono validi anche:

a) carte di identità e altri documenti di identificazione rilasciati dalla Pubblica Amministrazione, scaduti da non oltre tre anni, purché risultino sotto ogni altro aspetto, regolari e possano assicurare la precisa identificazione del votante;

b) le tessere di riconoscimento rilasciate dall'Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia, purché munite di fotografia e convalidate da un comando militare;

c) le tessere di riconoscimento rilasciate dagli ordini professionali, purché munite di fotografia;

B) per identificazione di uno dei componenti del seggio;

C) per identificazione di un altro elettore noto al seggio.

3 - L'identificazione di cui alle lettere B) e C) si opera con la apposizione della firma di colui che identifica l'elettore nell'apposita colonna dell'elenco elettorale del seggio.

4 - In caso di contestazione sui dati anagrafici relativi agli iscritti nell'elenco di seggio, derivante da mero errore di trascrizione, il presidente del seggio è autorizzato a far luogo, seduta stante, alle necessarie correzioni sulla base di apposita dichiarazione di rettifica a firma del Presidente del Consorzio, esibita o consegnata dall'interessato, e di tale rettifica si farà cenno nel verbale.

5 - All'atto del riconoscimento vanno esibite le eventuali deleghe conferite da altro consorziato a norma dell'art.9 comma 2° dello statuto.

Art.23

(Operazioni di votazione)

1 - Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente consegna a quest'ultimo, di cui verrà letto ad alta voce il nome, la matita copiativa per l'espressione del voto e la scheda che gli compete a seconda della fascia di appartenenza.

2 - L'elettore, ricevuta la scheda e la matita, si deve recare nella cabina e, dopo aver espresso il voto, deve piegare la scheda e restituirla al presidente del seggio.

3 - Qualora la scheda non fosse piegata, il presidente invita l'elettore a piegarla, facendolo rientrare nella cabina.

4 - Se l'espressione del voto non è compiuta nella cabina, il presidente deve ritirare la scheda dichiarandone la nullità. L'elettore non è più ammesso a votare e del suo nome è presa nota nel verbale.

5 - Il presidente del seggio, nel caso in cui l'elettore indugi artificiosamente nell'espressione del voto, con l'eventuale effetto di ritardare o congestionare le votazioni successive, potrà disporre che l'elettore sia

allontanato dalla cabina, previa restituzione della scheda - che dovrà essere annullata - e sia riammesso a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti. Di ciò deve essere preso nota nel verbale.

6- Della eventuale omessa restituzione della scheda da parte dell'elettore deve farsi speciale menzione nel verbale, con l'indicazione del nome dell'elettore. Analoga annotazione va fatta nell'elenco elettorale del seggio, accanto al nome dell'elettore, onde se ne possa tenere conto all'atto del riscontro del numero dei votanti con il numero delle schede autenticate.

7- L'elettore che riscontra che la scheda consegnatagli è deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza o ignoranza, la abbia deteriorata, può chiederne al presidente un'altra, contro restituzione di quella deteriorata. L'elettore non può chiedere ed ottenere, però, la consegna di una terza scheda, quando lui stesso abbia causato il deterioramento della seconda. Il presidente appone sopra la scheda restituita l'indicazione "scheda deteriorata", aggiungendovi la sua firma e riponendola in una busta. All'elettore che ha restituito la scheda deteriorata il presidente deve consegnarne un'altra, da prelevarsi dal plico delle schede residue, previa annotazione, sull'elenco elettorale del seggio, accanto al nome dell'elettore, che gli è stata consegnata una seconda scheda.

8- All'atto della restituzione della scheda, il presidente verifica se è quella stessa consegnata all'elettore, se sulla parte esterna non vi sono segni o scritture che comunque possano portare al riconoscimento dell'elettore stesso, dopo aver ripetuto il nome dell'elettore per riscontro da parte dello scrutatore, pone la scheda nell'urna.

9- La scheda restituita dall'elettore mancante della firma dello scrutatore non deve essere posta nell'urna: è, invece, vidimata immediatamente dal presidente e da uno scrutatore ed allegata al verbale;

10- Deposta la scheda nell'urna, il presidente ne fa attestare da uno degli scrutatori l'avvenuta riconsegna mediante l'apposizione della firma, accanto al nome dell'elettore, nella colonna dell'elenco elettorale del seggio a ciò destinata.

Art. 24

(Espressione di voto)

1- Il voto è attribuito a liste di candidati concorrenti, nell'ambito di ciascuna fascia di rappresentanza.

2- Se in una fascia è stata presentata una sola lista di candidati si applica la disposizione di cui all'art.8, comma 10 del vigente Statuto Consortile.

3- Ogni elettore dispone di un voto di lista e può attribuire tante preferenze quanti sono i candidati da eleggere nella fascia.

4- Il voto di preferenza si esprime apponendo un segno con la matita copiativa nelle apposite caselle poste sotto il contrassegno della lista votata, a fianco del nome e cognome del candidato preferito compreso nella lista medesima.

5- Le preferenze per candidati compresi in altre liste sono inefficaci.

Art. 25

(Operazioni preliminari allo scrutinio)

1- Dichiarata chiusa la votazione, il presidente provvede alle operazioni di riscontro della votazione stessa, dopo aver sgomberato il tavolo di tutte le carte e degli oggetti non più necessari.

2- Le schede non utilizzate, previo riscontro numerico, saranno raccolte in un plico che sarà sigillato e firmato, nei lembi di chiusura, da tutti i membri del seggio.

3- Sulla base delle annotazioni riportate nell'elenco elettorale del seggio, il presidente procederà all'accertamento del numero dei votanti.

4- Il presidente accerta che la differenza fra il numero delle schede avute dal Presidente del Consorzio e di quelle consegnate agli elettori è pari a quelle non utilizzate e racchiuse nel plico.

5- Il presidente assegna ad uno scrutatore il compito di registrare, insieme con il segretario, i voti che a mano a mano saranno rilevati dalle schede e al secondo scrutatore quello di deporre a parte, sul tavolo, la scheda il cui voto è stato spogliato.

6- Per effettuare lo spoglio è necessaria la presenza: del presidente o del vicepresidente; di uno scrutatore e del segretario che prendano nota, contemporaneamente ma separatamente, nei due prospetti per le operazioni di scrutinio, del numero dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza attribuiti; nonché del secondo scrutatore che ponga la scheda, il cui voto è stato spogliato, insieme con quelle già esaminate.

Art. 26

(Operazioni di scrutinio)

1- Il seggio, in seduta pubblica, procede alle operazioni di scrutinio.

2- Le operazioni di scrutinio debbono avere inizio subito dopo ultimate le operazioni di riscontro e debbono svolgersi senza alcuna interruzione.

3- Il presidente, dopo aver accertato e fatto accertare che i sigilli sono intatti, apre l'urna e procede allo spoglio delle schede estraendo dall'urna queste ultime una alla volta e leggendone ad alta voce il risultato.

4- Contemporaneamente il segretario ed uno scrutatore prenderanno separatamente nota, nei prospetti di scrutinio, del numero di voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza attribuiti.

5- Ultimato lo scrutinio, dopo, cioè, che nell'urna non sia più rimasta alcuna scheda da estrarre, il presidente: a) accerta, per ciascuna delle quattro fasce di rappresentanza, che la differenza fra il numero delle schede avute dal Presidente del Consorzio e quelle spogliate è pari al numero delle schede non utilizzate;

b) conta le schede che, durante lo scrutinio, sono state poste da parte perché contenenti voti contestati, nonché le schede bianche e nulle e verifica se il totale di tutte queste schede più quelle contenenti voti validi corrisponde al totale risultante dai prospetti di scrutinio;

c) accerta che il totale delle schede, per ciascuna delle quattro fasce di rappresentanza, corrisponda a quello registrato, per la corrispondente fascia, nei prospetti di scrutinio.

6 - Ultimate le operazioni di riscontro, il presidente, dichiara il risultato dello scrutinio. L'adunanza pubblica è, quindi, sciolta immediatamente.

Art. 27

(Schede corrispondenti a voti validi)

1 - Una scheda valida rappresenta un voto di lista.

2 - La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore.

3 - Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista ma abbia espresso uno o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i candidati preferiti.

4 - Se l'elettore abbia segnato uno o più di un contrassegno di lista, ma abbia espresso una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati.

5 - Le schede corrispondenti a voti validi devono essere riposte in una apposita busta che verrà sigillata e firmata nei bordi di chiusura dal presidente e da almeno due scrutatori.

Art. 28

(Schede corrispondenti a voti contestati)

1 - Sull'assegnazione o meno dei voti contestati decidono a maggioranza il presidente del seggio e gli scrutatori.

2 - I voti contestati devono essere indicati nel verbale, raggruppati a seconda dei motivi di contestazione; le relative decisioni andranno anche riportate nel verbale.

3 - Le schede corrispondenti ai voti contestati debbono essere immediatamente vidimate dal presidente e dai due scrutatori e, una volta raggruppate a seconda dei motivi di contestazione, devono essere riposte in una apposita busta che verrà sigillata e firmata nei bordi di chiusura dal presidente e dai due scrutatori.

Art. 29

(Schede nulle e schede bianche)

1 - Sono nulle le schede prive del visto di autenticazione del presidente o di un altro componente del seggio, o che presentino scritture o segni tali da fare ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto, o che contengano fogli già predisposti. Si tenga presente che i segni che possono invalidare il voto o la scheda sono soltanto quelli apposti dall'elettore, con esclusione, quindi, di segni tipografici o di altro genere.

2 - Si ha inoltre nullità della scheda quando non sussiste la possibilità, nemmeno attraverso il voto di preferenza, di identificare la lista prescelta.

3 - Si considerano bianche le schede che, regolarmente munite del visto del presidente o di uno scrutatore, non portino alcuna espressione di suffragio né segni o tracce di scrittura.

4 - Del numero delle schede nulle e delle schede bianche deve essere presa nota nel verbale.

5 - Le schede nulle e le schede bianche devono essere di volta in volta vidimate dal presidente e dai due scrutatori. Quindi, devono essere riposte in una apposita busta che verrà sigillata e firmata nei bordi di chiusura dal presidente e dai due scrutatori.

Art.30

(Verbale delle operazioni del seggio)

1 - Delle operazioni di scrutinio sarà redatto verbale a cura del segretario, in doppio esemplare, che sarà firmato in ciascun foglio e sottoscritto da tutti i componenti del seggio. Nel verbale deve farsi menzione delle eventuali schede che durante le operazioni di votazione fossero state annullate, delle schede bianche, nulle, contenenti voti validi e contestati, nonché di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte e delle decisioni del seggio.

2 - Nella compilazione del verbale è necessario che vengano curate l'esattezza e la completezza dei vari dati, con particolare riguardo a quelli relativi al risultato dello scrutinio, nonché la perfetta rispondenza delle indicazioni numeriche delle schede.

3 - Della regolare compilazione del verbale e della raccolta degli atti e dei documenti da allegare al verbale stesso, hanno la piena responsabilità il presidente ed il segretario del seggio.

Art. 31

(Chiusura del seggio)

1- Alla fine delle operazioni di scrutinio, il presidente, coadiuvato dagli altri componenti del seggio, provvede a riordinare e riporre le schede e il materiale in buste, così distinte:

a) busta relativa alle schede contenenti voti validi;

b) busta relativa alle schede contenenti voti contestati;

- c) busta relativa alle schede bianche e nulle;
- d) busta relativa alle schede deteriorate ed annullate;
- e) busta relativa ai prospetti di scrutinio;
- f) busta relativa al materiale residuo.

2 - Su ciascuna busta, sigillata e firmata nei bordi di chiusura dal presidente e dai due scrutatori, sarà indicato il contenuto ed il seggio; tutte le buste ed il plico contenente le schede non utilizzate, unitamente alle due copie del verbale, saranno consegnati dal presidente del seggio al funzionario del Consorzio all'uopo designato dal Presidente e della consegna sarà rilasciata ricevuta al presidente del seggio.

Art. 32

(Esito delle votazioni)

1 - In prosecuzione della chiusura dei seggi dopo lo spoglio e comunque entro tre giorni dalla chiusura delle operazioni, il Consiglio dei Delegati del Consorzio provvede a proclamare sulla base dei risultati desunti dai verbali i Consiglieri eletti ed accerta il Consigliere anziano che procederà alla convocazione della prima seduta per l'insediamento, della quale assumerà la presidenza provvisoria.

2 - Successivamente alla proclamazione il Presidente del Consorzio provvede senza indugio a pubblicare il risultato delle votazioni.

Art.33

(Disposizioni finali)

1 - Una copia dei verbali delle operazioni elettorali deve essere inviata senza ritardo al Presidente della Giunta regionale. Gli eventuali ricorsi avverso i risultati delle operazioni elettorali devono essere presentati alla Giunta regionale entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dei risultati nell'albo consortile.

2 - Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge in materia di elezioni politiche e amministrative.

- Art. 1 Diritto di voto
- Art. 2 Sezioni Elettorali
- Art. 3 Approvazione, deposito e pubblicazione elenco aventi diritto al voto
- Art. 4 Richieste di rettifica e successiva variazione all'elenco
- Art. 5 Convocazione assemblea
- Art. 6 Assegnazione dei seggi
- Art. 7 Cumulo dei contributi
- Art. 8 Deleghe
- Art. 9 Candidati sottoscrittori di lista
- Art. 10 Presentazione e accettazione delle liste
- Art. 11 Composizione e nomina del seggio elettorale – Validità delle operazioni
- Art. 12 Riunione informativa
- Art. 13 Compenso spettante ai componenti di seggio
- Art. 14 Sostituzione dei componenti di seggio
- Art. 15 Compiti dei componenti di seggio
- Art. 16 Consegna del materiale di seggio
- Art. 17 Costituzione del seggio e operazioni preliminari alla votazione
- Art. 18 Schede di votazione
- Art. 19 Autenticazione delle schede di votazione
- Art. 20 Durata della votazione
- Art. 21 Norme di votazione ed Elettori
- Art. 22 Identificazione dell'elettore
- Art. 23 Operazioni di votazione
- Art. 24 Espressione di voto
- Art. 25 Operazioni preliminari allo scrutinio
- Art. 26 operazioni di scrutinio
- Art. 27 Schede corrispondenti a voti validi
- Art. 28 Schede corrispondenti a voti contestati
- Art. 29 Schede nulle e schede bianche
- Art. 30 Verbale delle operazioni del seggio
- Art. 31 Chiusura del seggio
- Art. 32 Esito delle votazioni
- Art. 33 Disposizioni finali